



---

TESTI APPROVATI

---

**P9\_TA(2022)0098**

**Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – EGF/2021/007 FR/Selecta - Francia**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2021/007 FR/Selecta (COM(2022)0035 – C9-0036/2022 – 2022/0023(BUD))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0035 – C9-0036/2022),
  - visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013<sup>1</sup> ("regolamento FEG"),
  - visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027<sup>2</sup> ("regolamento QFP"), in particolare l'articolo 8,
  - visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie<sup>3</sup>, in particolare il suo punto 9,
  - viste le lettere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0048/2022),
- A. considerando che l'Unione ha istituito strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi

---

<sup>1</sup> GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

<sup>2</sup> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

<sup>3</sup> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione;

- B. considerando che l'Unione ha esteso l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) per fornire sostegno finanziario in caso di importanti eventi di ristrutturazione, coprendo in tal modo gli effetti economici della crisi del coronavirus;
- C. considerando che la Francia ha presentato la domanda EGF/2021/007 FR/Selecta per un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito a 294 espulsioni dal lavoro effettuate nel settore economico classificato alla divisione 46 della NACE revisione 2 (Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli) in tutte le regioni francesi di livello NUTS 2 della Francia continentale, ad eccezione del Limosino (FRI2), nel periodo di riferimento per la domanda dal 1° giugno 2021 al 1° ottobre 2021;
- D. considerando che la domanda riguarda 294 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività presso l'impresa Selecta è cessata durante il periodo di riferimento, ma che saranno considerati beneficiari ammissibili anche i 179 lavoratori che sono stati espulsi dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento a seguito degli stessi eventi che hanno determinato la cessazione dell'attività dei lavoratori in esubero durante il periodo di riferimento;
- E. considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro;
- F. considerando che l'industria dei distributori automatici è stata duramente colpita dalla pandemia di COVID-19 in Europa, a causa della chiusura dei luoghi in cui si trovavano i distributori (imprese e luoghi pubblici quali aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.) o della mancanza di accesso ai distributori automatici nei luoghi aperti e, nella regione Île-de-France, le imprese operanti nel settore dei distributori automatici hanno perso il 70 % del loro fatturato (dato del settembre 2020, misurato su base annua) a causa del telelavoro<sup>1</sup>;
- G. considerando che, secondo Selecta, malgrado la ripresa dell'attività nell'estate 2020, il rifornimento dei distributori automatici è diminuito del 47 % rispetto al febbraio 2020, l'ultimo mese precedente la pandemia; che, nonostante la rinegoziazione dei contratti effettuata nel tentativo di arginare le perdite, aggravate dall'incidenza dei costi fissi e dal calo delle vendite, nel 2020 Selecta ha registrato perdite di esercizio pari a 60 milioni di EUR<sup>2</sup> e ha organizzato l'espulsione dal lavoro di 473 lavoratori;

---

<sup>1</sup> NAVSA. Relazione sulla situazione del settore. Settembre 2020.

<sup>2</sup> <https://www.droits-salaries.com/552014201-selecta/55201420101907-/T09321007764-accord-relatif-a-la-mise-en-place-d-un-dispositif-specifique-d-activite-partielle-longue-duree-apld--autres-temps-de-travail.shtml>

- H. considerando che la Commissione ha dichiarato che la crisi sanitaria ha provocato una crisi economica, ha definito un piano di ripresa economica e ha sottolineato il ruolo del FEG quale strumento di emergenza<sup>1</sup>;
- I. considerando che, secondo l'Organizzazione francese delle vendite e dei servizi automatici (NAVSA), nel 2020 il settore ha registrato in Francia un calo del fatturato compreso tra il 50 e il 90 % rispetto al 2019, mettendo a rischio circa 25 000 posti di lavoro;
- J. considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;
- K. considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento QFP, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018);
1. conviene con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Francia ha diritto a un contributo finanziario di 4 074 296 EUR nel quadro di tale regolamento, contributo che rappresenta l'85 % dei costi totali che ammontano a 4 793 290 EUR e che comprendono le spese per i servizi personalizzati, pari a 4 766 930 EUR, e, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento FEG, le spese di attuazione del Fondo, pari a 26 360 EUR;
  2. rileva che le autorità francesi hanno presentato la domanda il 12 ottobre 2021 e che la Commissione ha completato la sua valutazione il 7 febbraio 2022 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;
  3. osserva che la domanda riguarda in totale 473 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata; si compiace che la Francia preveda che tutti i beneficiari ammissibili (beneficiari interessati) parteciperanno alle misure;
  4. ricorda che si prevede che le conseguenze sociali degli esuberanti saranno importanti per la Francia, in particolare per la regione Île-de-France e la città di Lille, dove si sono verificati, rispettivamente, il 32 % e il 13 % degli esuberanti;
  5. sottolinea che il 29,8 % dei beneficiari interessati ha un diploma di istruzione secondaria di primo grado o un titolo inferiore;
  6. constata che la Francia ha iniziato a prestare servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° aprile 2021 e che il periodo di ammissibilità per un contributo finanziario a titolo del FEG andrà pertanto dal 1° aprile 2021 a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;
  7. ricorda che i servizi personalizzati da offrire ai lavoratori consistono nelle misure di seguito indicate: servizi di consulenza e orientamento professionale, sostegno psicologico, formazione, contributo alla creazione di un'impresa, indennità per la ricerca di un impiego, indennità per il reimpiego rapido, incentivi al ricollocamento e un

---

<sup>1</sup> COM(2020)0442.

contributo ai costi di trasloco e di trasferimento;

8. ribadisce, in tale contesto, l'importante ruolo che l'Unione dovrebbe svolgere nel fornire le qualifiche necessarie per una trasformazione giusta, in linea con il Green Deal europeo; sostiene fermamente il fatto che tra il 2021 e il 2027 il FEG continuerà a dimostrare solidarietà alle persone interessate e a mantenere l'attenzione sull'incidenza delle ristrutturazioni sui lavoratori e chiede che le future domande massimizzino la coerenza delle politiche;
9. plaude al fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati per i quali è richiesto il cofinanziamento del FEG sia stato predisposto dalla Francia in consultazione con rappresentanti sindacali e dei lavoratori; sottolinea la necessità di garantire trasparenza in ogni fase del procedimento e chiede il coinvolgimento delle parti sociali nell'attuazione e nella valutazione del pacchetto di servizi; rileva che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti;
10. considera che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro e servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;
11. ricorda la possibilità di misure speciali di durata limitata nell'ambito del pacchetto coordinato tra cui, ma non solo, l'indennità per l'assistenza all'infanzia, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG, onde agevolare la partecipazione delle persone in cerca di lavoro alle attività proposte;
12. prende atto della precisazione delle autorità francesi, secondo cui i rappresentanti sindacali e dei lavoratori sono strettamente coinvolti nei piani organizzativi per l'adattamento ai cambiamenti;
13. si compiace che Selecta abbia messo in atto una politica di formazione molto attiva, che va ben oltre i suoi obblighi giuridici;
14. osserva che, nel 2021, la dotazione per lavoratore stanziata per la formazione è stata incrementata del 30 % rispetto al 2019, nell'ottica di migliorare l'occupabilità e la mobilità del personale;
15. sottolinea che le autorità francesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;
16. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei lavoratori espulsi dal lavoro, onde garantire la piena addizionalità del sostegno;
17. ricorda che l'obiettivo del FEG è dimostrare solidarietà ai beneficiari e sostenerli, nonché reinserirli rapidamente in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso;
18. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
19. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del

Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

20. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

## **ALLEGATO**

### **DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2021/007 FR/Selecta**

*(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2022/548.)*